

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILECausa **7871/21**

R.G.A.C.

Verbale dell'udienza
a trattazione scritta

Oggi **30 novembre 2021 ore 11,07** il giudice, esaminato il fascicolo informatico;
letta la nota scritta depositata dall'appellante;
rilevato che si verte in ipotesi di giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 2555/2020 e che l'appellata Prefettura non risulta costituita;

ritenuto che:

- nel giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia della convenuta Prefettura, l'odierno appellante aveva esercitato azione di accertamento negativo a seguito di preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. sez. un., 27 aprile 2018, n. 10261);

- davanti al Giudice di pace l'odierno appellante è risultato vittorioso nel merito e ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui si dichiara <<nulla sulle spese di causa>>: sostiene infatti l'appellante che il Giudice di pace ha violato gli artt. 91 e 92 c.p.c.;

- l'atto di appello è stato notificato alla Prefettura di Bologna via PEC il 4 giugno 2021;

- nessuno si è costituito per la Prefettura;

- va rilevata e dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello, perché eseguita all'indirizzo PEC della Prefettura quando invece l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato all'Avvocatura di Stato (cfr., fra le tante, Cass. 8 novembre 2018, n. 28528);

- conseguentemente, va disposta la rinnovazione della notificazione, con fissazione di nuova udienza;

- nell'ordinanza con la quale si è disposto che l'odierna udienza si svolgesse con la modalità di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 è precisato che <<il verbale dell'udienza a trattazione scritta, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>)>>;

p.q.m.

dichiara la nullità della notificazione dell'atto di appello;

dispone la rinnovazione della notificazione nel rispetto dei termini a comparire;

fissa la nuova udienza **giovedì 24 marzo 2022 ore 12,30**;

Il giudice
Antonio Costanzo

